

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2548-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle politiche agricole e forestali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 4109)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 ottobre 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo euromediterraneo di associazione, concluso il 25 giugno 2001 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica araba d'Egitto dall'altro, si inserisce nel significativo quadro della politica mediterranea dell'Unione europea, che si sviluppa attraverso tre strumenti principali: il partenariato euromediterraneo, istituito dalla dichiarazione di Barcellona del novembre 1995; la politica di prossimità rivolta ai paesi che si troveranno a condividere le frontiere terrestri o marittime della nuova Europa allargata; la strategia comune dell'Unione europea per la regione mediterranea.

I tre strumenti costituiscono gli elementi di un'unica strategia volta alla crescita democratica, politica ed economica dell'intera area mediterranea.

Il partenariato euromediterraneo, a sua volta, si articola in tre settori di attività: cooperazione politica e di sicurezza, cooperazione economica e finanziaria, cooperazione nei settori sociale, culturale e umano. Lo strumento indispensabile per l'attivazione e l'efficace attuazione del partenariato è rappresentato dagli Accordi bilaterali di associazione tra i paesi mediterranei e l'Unione europea.

Si tratta di Accordi di durata illimitata che mirano a rafforzare i legami esistenti tra i firmatari, instaurando su basi equilibrate relazioni fondate sulla reciprocità, la compartecipazione e lo sviluppo nel rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo. L'Accordo si compone di 92 articoli ripartiti in 8 Titoli, che disciplinano i diversi settori in cui si esplica la cooperazione tra le Parti contraenti.

Sul merito di ciascun titolo, il Titolo I, che comprende gli articoli 3, 4 e 5, è incentrato

sul dialogo politico tra le Parti quale strumento indispensabile per facilitare la progressiva convergenza di posizioni la reciproca comprensione e per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione mediterranea.

Il Titolo II (articoli da 6 a 28) è dedicato alla libera circolazione delle merci. È infatti prevista la progressiva instaurazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea e l'Egitto, in conformità con le disposizioni stabili dal GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e dall'Organizzazione mondiale del commercio, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Il Titolo III (articoli 29 e 30), relativo al diritto di stabilimento e servizi, prevede la disponibilità delle Parti a concedere eventualmente il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una Parte verso destinatari situati nell'altra Parte. Il Titolo IV (articoli da 31 a 38) è relativo ai movimenti di capitali ed altre questioni economiche, mentre il Titolo V (articoli da 39 a 61) disciplina ampiamente la cooperazione economica, nel cui ambito di applicazione è compresa, tra l'altro, la lotta contro il riciclaggio del denaro (articolo 57), contro gli stupefacenti (articolo 58) e contro il terrorismo (articolo 59). Alla cooperazione in campo sociale, che rappresenta un altro fondamentale pilastro del partenariato euromediterraneo, è dedicato il Titolo VI (articoli da 62 a 71), nel quale sono contenute, tra l'altro, previsioni programmatiche in vista dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori, la loro integrazione sociale ed i connessi diritti previdenziali. Il Titolo VII (articolo 72 e 73) concerne la cooperazione

finanziaria, che completa il quadro di collaborazione economica delineato nel Titolo V prevedendo l'impiego di risorse finanziarie per l'ammodernamento dell'economia egiziana, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati e l'attuazione delle politiche sociali. Il Titolo VIII (articoli da 74 a 92) reca «Disposizioni istituzionali, generali e finali». Come è prassi negli accordi di associazione, è prevista l'istituzione di un Consiglio di associazione e di un Comitato di associazione.

La ratifica dell'accordo da parte del Parlamento italiano è ora assai urgente. La maggioranza dei 15 Paesi membri ha già ratificato e l'Italia è l'ultimo grande Paese mediterraneo a dover ancora concludere l'*iter* di ratifica. Vi è inoltre il rischio che, qualora il processo di ratifica si protragga oltre il

1° maggio 2004 (data dell'ingresso ufficiale nell'Unione dei nuovi 10 Stati membri), non rientrando l'accordo di associazione nell'*acquis communautaire*, esso non sarebbe suscettibile di vincolare i nuovi membri dopo la loro adesione quanto alle materie in esso contenute non appartenenti alla competenza comunitaria esclusiva.

Pertanto, in considerazione del carattere di grande rilevanza che assume l'Accordo in esame anche nella prospettiva di una rapida implementazione delle direttrici della politica dell'Unione europea nell'area mediterranea in speciale connessione con l'Egitto, tenendo conto, altresì, che l'accordo si è concluso nel 2001, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

25 novembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

25 novembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al 2004-2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

